

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Alfredo Gracchi)

ALLEGATO

Deliberazione C.C.
n. 70 del 28.10.96

PIANO DI RECUPERO DELLE PINETE

ALLEGATO N° 17

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione per cessione suolo comunale per la realizzazione e la gestione delle aree della pineta di Levante e Ponente.

L'anno
dinanzi a me
sono presenti

- 1) il Sindaco pro tempore del Comune di Viareggio
- 2)

PREMESSO

-che il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Recupero delle pinete con deliberazione n° del ;
-che il rilascio della concessione edilizia per le opere previste dal Piano di Recupero è subordinata alla stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
- 2) Il Comune di Viareggio

concede

al Sig.

l'occupazione e l'uso di un'area comunale posta nella pineta di della
superficie di mq. così come rappresentato nell'elaborato planimetrico in scala
ed allegato al presente atto sotto lettera

- 3) La concessione dell'area viene assentita allo scopo di realizzare un locale nel rispetto delle previsioni del Piano di Recupero approvato e della concessione edilizia
- 4) Il regime della concessione dell'area sarà definito in sede di capitolato generale.
- 5) La costruzione dell'edificio per il quale è concesso il suolo comunale dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - La costruzione dovrà essere progettata e realizzata conformemente alla normativa vigente ed al progetto planivolumetrico del Piano di Recupero e secondo le prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia ed ultimati nel termine di validità della concessione edilizia stessa;
 - Il Sindaco in base ad accertate cause di forza maggiore potrà concedere proroghe per il termine finale;

6) E' vietato, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione a terzi, anche in quote societarie, nè trasmesse in alcun modo, neppure per successione a causa di morte, della concessione.

L'inosservanza del suddetto divieto comporta l'immediata decadenza della concessione e l'area concessa ritorna nella piena disponibilità del Comune, ivi comprese le opere realizzate senza indennità alcuna.

7) Costituiscono motivo di decadenza della concessione:

a) morosità del pagamento del canone protratta per oltre 2 mesi dalla costituzione in mora;

b) non uso della concessione continuato per oltre sei mesi, ovvero cattivo uso della concessione stessa;

c) variazione della destinazione d'uso non conforme agli strumenti urbanistici;

d) variazione d'uso senza autorizzazione del Comune.

La decadenza sarà dichiarata previa diffida al concessionario ad eliminare entro 20 gg. dalla notifica della medesima le inadempienze contestate.

8) Nei casi di decadenza di cui all'art. 7), il Comune dovrà indennizzare il Concessionario di una somma pari al valore delle opere realizzate sulla base di una stima redatta da un collegio arbitrale composto da tre periti di cui due designati a cura e spese rispettivamente dal Comune e dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Pretore di Viareggio, su istanza dell'Amministrazione Comunale le spese del terzo perito sono a carico del concessionario. Il collegio arbitrale deciderà senza formalità di rito, a maggioranza, con relazione scritta nella quale sarà riportato il valore definitivo del manufatto decurtato di un importo determinato in trentesimi, del valore stesso, pari agli anni trascorsi dalla data di inizio del periodo concessorio trentennale. Il giudizio del collegio sarà definito e vincolante per il Comune ed il Concessionario, e non soggetto a reclamo, ricorso, impugnazione. La pendenza della procedura arbitrale non sospende l'esecutività e l'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7.

9) Gli art. 5, 6, 7, 8 sono espressamente approvati ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

10) Il concessionario può costituire diritti reali di garanzia sugli edifici o manufatti, separatamente dal suolo, ed esclusivamente nel periodo concessorio, purchè a persone di gradimento del Comune; tale gradimento dovrà essere ottenuto prima della costituzione del diritto.

11) Tutte le spese della presente convenzione sono a carico del concessionario